

Assicurazione RC Patrimoniale Ordini/Collegi Professionali, Consigli di Disciplina, Organismi di Mediazione e Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
 Intermediario in veste di *Manufacturer de facto*: non applicabile
 Prodotto: RC Patrimoniale Ordini/Collegi Professionali
 Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1° versione
 Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 18 Marzo 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede legale a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.
 Sito web: www.lloydsbrussels.com
 E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com
 Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede secondaria della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
 E-mail: informazioni@lloyds.com
 Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si precisa quanto segue.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato o delle quali lo stesso debba rispondere.

Se alla scadenza dell'Assicurazione l'Assicuratore si rifiutasse di rinnovarla per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, l'Assicurato/Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 30 (trenta) dopo la scadenza della presente Assicurazione, senza dover pagare un premio addizionale. L'estensione è prestata a condizione che, nel frattempo, l'Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra Assicurazione per lo stesso rischio. Il periodo di estensione della garanzia non opera in modo automatico, ma si attiva solo nel caso in cui il Contraente provveda ad inviare all'Assicuratore richiesta scritta per la sua attivazione entro e non oltre 30 giorni antecedenti alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ULTRATTIVITA' DELLE GARANZIE IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' ASSICURATA

In caso di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, di tutte le attività assicurate è facoltà dell'Assicurato e/o dei Suoi aventi causa di richiedere una proroga dell'Assicurazione per i **5 (cinque)** anni successivi alla cessazione della/delle attività previo pagamento di un premio aggiuntivo pari a 100%.

La presente garanzia postuma sarà operativa solo ove il Contraente/Assicurato invii all'Assicuratore richiesta scritta per la sua attivazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività.

In caso di cessazione solo di una o più delle attività precedentemente ammesse in copertura dalle garanzie di cui alla presente Assicurazione è facoltà dell'Assicurato e/o dei Suoi aventi causa - dietro pagamento di un Premio addizionale pari al 100% della porzione di premio relativo all'attività cessata - di richiedere una proroga dell'Assicurazione per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della/delle attività.

La presente garanzia postuma sarà operativa solo ove il Contraente/Assicurato invii all'Assicuratore richiesta scritta per la sua attivazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività.

MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nel caso in cui si verificino entrambe le condizioni di seguito elencate:

- (i) l'Assicuratore receda o non rinnovi la presente Assicurazione per ragioni diverse dal mancato pagamento del Premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato ai termini ed alle condizioni della presente polizza;
- (ii) il Contraente non rinnovi la copertura prevista dalla presente Assicurazione con nessun'altra Compagnia di Assicurazione;

Il Contraente ha la facoltà - dietro pagamento di un Premio addizionale pari al 100% dell'ultimo premio annuo corrisposto - di acquistare un **Maggior Termine di 12 mesi** per la Notifica delle Richieste di Risarcimento che siano (i) relative a fatti, omissioni od eventi commessi o sorti prima del termine del Periodo di Assicurazione e (ii) sollevate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto

	<p>all'Assicuratore - nel corso di tale Maggior Termine. Tale Premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento. <u>Il Contraente dovrà inviare all'Assicuratore richiesta scritta per tale estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione.</u></p>
--	---

 **Che cosa NON è assicurato?**


Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si evidenzia quanto segue.</p> <p><u>Con riferimento alla Sezione 2 “Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell’Ordine/Collegio professionale”</u> non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:</p> <p>a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;</p> <p>b) l’esercizio della funzione disciplinare.</p> <p><u>Con riferimento alla Sezione 3 “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dei Consigli di Disciplina e dei Consigli Distrettuali di Disciplina”</u> non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.</p> <p><u>Con riferimento alla Sezione 4 “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Organismo di Mediazione Istituito presso l’Ordine/Collegio Professionale”</u> non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi dell’Organismo di Mediazione, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.</p> <p><u>Con riferimento alla Sezione 5 “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine/Collegio”</u> l’assicurazione non vale per:</p> <p>a) le Responsabilità di carattere professionale e personale in capo ai Gestori incaricati delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della Crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore. L’Assicuratore mantiene, in ogni caso, il diritto di surrogazione nei confronti di quest’ultimi;</p> <p>b) la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.</p>
-----------------------	---





 **Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento nel quale l'Assicurato è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento scritta. Detta comunicazione deve contenere: - la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; - la copia della Richiesta di Risarcimento e dei documenti ad essa allegati; - il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati; - il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti. L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.</p> <p><u>Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a un Sinistro, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore.</u> Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: a) la contestazione, asserita o potenziale, di un fatto o Circostanza; b) il tempo ed il luogo della contestazione, supposta o potenziale, fatto o Circostanza; c) i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro; d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.</p> <p>Gli eventuali sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmessi alla Società alla data della precedente comunicazione delle circostanze.</p> <p>Assistenza diretta/in Convenzione: non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché l'annullamento dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Nel caso in cui la garanzia si intenda operante, l'indennizzo verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'esame della Richiesta di Risarcimento, della operatività della garanzia e della relativa quantificazione del danno.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il premio è comprensivo di imposta.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non sono previsti contrattualmente casi di rimborso del premio, fatto salvo il caso di disdetta in caso di sinistro, nel qual caso l'Assicuratore rimborsa il</p>

	rateo di premio, al netto delle imposte, versato e non goduto.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONSIGLIO DELL'ORDINE /COLLEGIO PROFESSIONALE ✓ CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE/COLLEGIO ✓ CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ✓ ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione - il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari dell'intera filiera. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari 32.5% di cui 22,5% relativo a provvigioni riconosciute all'intermediario.</p>	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com o loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p>

	<p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers) www.fsma.be</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p> <p>Obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.